



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

AI SIGNORI CLIENTI LORO SEDI

Circolare Studio N. 2/2021 del 11/01/2021

OGGETTO: Legge di Bilancio 2021 - parte 2

Concludiamo l'esposizione delle principali novità in vigore dal 1° gennaio 2021, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della L. 30/12/2020, n. 178 (legge di Bilancio 2021).

- Riaperta la possibilità di rideterminare il valore di terreni e partecipazioni, entro il 30 giugno 2021, con perizia e pagamento almeno prima rata. Quella prevista dalla legge di Bilancio 2021 è l'ennesima **riapertura della possibilità di rivalutare terreni e partecipazioni possedute alla data del 1° gennaio 2021** da
 - a) persone fisiche per operazioni estranee all'attività di impresa;
 - b) società semplici ed enti ad esse equiparate;
 - c) enti del terzo settore per i beni che non rientrano nell'attività commerciale.

Le categorie di beni rivalutabili sono:

Terreni a destinazione agricola o edificabili, compresi i terreni lottizzati o quelli su cui sono state costruite opere per renderli edificabili posseduti, non da imprese commerciali, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto, enfiteusi.

Partecipazioni in società non quotate in mercati regolamentati (qualificate o meno), possedute a titolo di proprietà o usufrutto.

Le condizioni per potere effettuare la rivalutazione sono:

- possesso dei beni alla data del 1 gennaio 2021
- redazione e giuramento della perizia entro il 30 giugno 2021

➤ pagamento imposta sostitutiva dell'11% sul valore rideterminato dei terreni e partecipazioni sia qualificate che non qualificate.

Il versamento potrà essere effettuato entro in unica soluzione entro il 30 giugno 2021 o in tre rate annuali di uguale importo entro 30 giugno 2021, 30 giugno 2022, 30 giugno 2023 maggiorate degli interessi.

il versamento della prima rata **perfeziona la rivalutazione** e il contribuente può utilizzare immediatamente il nuovo valore di acquisto per la determinazione della plusvalenza.

- Viene consentito il rilascio di garanzie a favore di tutte le imprese, anche in relazione a finanziamenti destinati in quota parte alla rinegoziazione/consolidamento di finanziamenti esistenti, purché il finanziamento preveda l'erogazione di credito aggiuntivo in misura pari ad almeno il 25% dell'importo del finanziamento oggetto di rinegoziazione e a condizione che il rilascio della garanzia sia idoneo a determinare un minor costo e/o una maggior durata del finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione.

- **I finanziamenti** fino a 30 mila euro garantiti al 100% dal Fondo, concessi in favore di PMI e persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, nonché associazioni professionali e società tra professionisti, agenti e subagenti di assicurazione e *broker* la cui attività d'impresa è stata danneggiata dall'emergenza COVID-1, previsti dall'articolo 13, comma 1, lettera *m*), del D.L. n. 23/2020, **possono avere**, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge, **una durata** non più di 10 ma **di 15 anni**.

- Viene esteso **fino al 31 dicembre 2022** il credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali nuovi, effettuati da qualsiasi impresa con il potenziamento delle aliquote agevolative, l'incremento dell'ammontare delle spese ammissibili e l'ampliamento dell'ambito oggettivo. La tipologia degli investimenti agevolabili è costituita da

- beni strumentali materiali, purché diversi dai beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello Industria 4.0 (indicati nell'allegato A annesso alla legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 2 milioni di euro;

- investimenti in beni strumentali immateriali diversi da software, sistemi e system integration, piattaforme ed applicazioni connessi a investimenti in beni materiali Industria4.0 (indicati nell'allegato B annesso alla medesima legge 11 dicembre 2016, n. 232), nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Sono invece sempre **esclusi**:

- × **i veicoli** e gli altri **mezzi di trasporto** di cui all'art. 164 del TUIR,



CNDCEC



Studio Associato Lanza Poltronieri

Rag. Poltronieri Davide *Commercialista*
Dott. Lanza Federica *Consulente del Lavoro*

- × i beni per i quali il DM 31 dicembre 1988 stabilisce **aliquote inferiori al 6,5%**,
- × **fabbricati e costruzioni.**

La misura del credito fino al 31 dicembre 2021 sarà:

- **50%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **30%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- **10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Dal 1° gennaio 2022 e fino al 31 dicembre 2022

- **40%** del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro;
- **20%** per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino a 2,5 milioni e fino a 10 milioni di euro;
- **10% del costo**, per la quota di investimenti superiori a 10 milioni di euro e fino al limite massimo di costi complessivamente ammissibili, pari a 20 milioni di euro.

Per gli investimenti aventi ad oggetto beni immateriali (software, sistemi e system integration, piattaforme e applicazioni) connessi a investimenti in beni materiali "Industria 4.0", il credito d'imposta è riconosciuto nella misura del 20% del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 1 milione di euro

- Proroga al 31/12/2022 del **credito d'imposta per gli investimenti** in attività di **ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica e altre attività innovative** introdotto dalla legge di bilancio 2020 a favore di tutte le imprese.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, cordiali saluti.

Studio Associato Lanza Poltronieri